



ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
DI FIRENZE

Indizione dell'elezione del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per il triennio accademico 2023/2026

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Firenze;

Visto il Regolamento per l'elezione del direttore approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia in data 15/9/2014;

Considerata la necessità di indire le elezioni per il triennio 2023/2026 in virtù della scadenza naturale del mandato conferito al prof. Claudio Rocca;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione, calendario e quorum di validità delle elezioni)

1. Sono indette le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per il triennio accademico 2023/2026, con il seguente calendario:

- **08 settembre 2023 - ore 11:00:** convocazione del Collegio dei Docenti per l'elezione della commissione elettorale;
- **18 settembre 2023 - ore 13:00:** scadenza del termine per la presentazione delle candidature da parte dei Docenti aspiranti;
- **06 ottobre 2023 - ore 09:00-13:00:** Primo turno di votazione;
- **07 ottobre 2023 - ore 09:00-13:00:** Secondo turno di votazione (eventuale);
- **09 ottobre 2023 - ore 09:00-13:00:** Ballottaggio (eventuale).

La votazione si terrà online su piattaforma Eligo. Nel caso di mancata elezione in prima votazione, il ballottaggio si terrà sempre online sulla medesima piattaforma Eligo.

2. Per la validità dei primi due turni di votazione devono partecipare al voto almeno i 2/3 degli aventi diritto, con arrotondamento all'intero superiore. Nel caso che questo quorum di validità non sia raggiunto, il Presidente, sentita la Commissione elettorale, provvede a fissare nuove date.

Articolo 2 (Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è costituito dai professori di I fascia di ruolo o con incarico a tempo indeterminato o determinato che fanno parte dell'organico dell'Accademia nell'anno accademico 2022/2023. Non ne fanno parte i professori dell'Accademia che sono comandati ad altre Accademie o Istituzioni AFAM, o ad altre amministrazioni pubbliche.

2. L'elettorato passivo è costituito dai professori di I fascia di ruolo dell'Accademia o di altre Istituzioni AFAM che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di ruolo, che siano in possesso dei particolari requisiti di comprovata professionalità di cui all'articolo 3 e che abbiano presentato la loro candidatura ai sensi del medesimo articolo.



Articolo 3 (Requisiti dei candidati e presentazione delle candidature)

1. I candidati all'elezione di Direttore devono possedere i seguenti requisiti di comprovata professionalità:

- a) esperienza professionale, artistica e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali; in particolare saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'Accademia, l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, le pubblicazioni, la realizzazione di opere d'arte di committenza pubblica o privata, nonché la partecipazione a concorsi pubblici per realizzarle, la partecipazione o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale o internazionale, la partecipazione in qualità di relatori o di docenti a convegni, conferenze, seminari, corsi di aggiornamento;
- b) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati, né condanne penali; non avere procedimenti penali in corso.

2. Le candidature all'elezione del Direttore sono presentate per iscritto dagli interessati entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, regolarmente sottoscritte e corredate di un curriculum e di un programma di mandato. E' ammessa la presentazione della candidatura e della documentazione per posta elettronica certificata spedita dall'interessato all'indirizzo istituzionale p.e.c. (abafi@pec.accademia.firenze.it).

3. Sull'ammissibilità delle candidature delibera, entro tre giorni dalla sua elezione, la commissione elettorale di cui all'articolo 4.

Articolo 4 (Commissione elettorale e verifica di requisiti di ammissibilità delle candidature)

1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, eletta dal Collegio dei Professori e composta da cinque componenti effettivi e uno supplente. Tutti i componenti devono essere professori di ruolo di I fascia. Non può fare parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato. Eventuali incompatibilità sopravvenute saranno risolte dalla Commissione stessa, mediante la nomina di sostituti, all'atto dell'insediamento.

2. La Commissione elettorale ha i seguenti compiti:

- a) elegge il proprio presidente e il segretario verbalizzante;
- b) assicura la regolarità di tutta la procedura elettorale e risolve le eventuali controversie insorte;
- c) delibera, entro 3 giorni dalla sua elezione, l'ammissibilità delle candidature presentate motivando le eventuali esclusioni;
- d) stabilisce la data e ora di convocazione del Collegio dei Professori per la presentazione dei programmi da parte dei candidati, almeno 10 giorni prima della data del primo turno elettorale;
- e) garantisce la diffusione dei programmi di mandato dei candidati;
- f) delibera in via definitiva l'elenco degli aventi diritto al voto;
- g) le schede di votazione, con l'indicazione dei nomi dei candidati, saranno compilate dal servizio Eligo in cui compariranno in ordine alfabetico i candidati ammessi;



- h) acquisisce dal servizio Eligo i risultati dei diversi turni di votazione e li delibera in via definitiva;
- i) completate le procedure di voto, proclama il Direttore eletto.

Articolo 5 (Procedura elettorale)

1. L'elezione si svolge in due turni di votazione più un eventuale turno di ballottaggio, nei giorni e ore indicati dall'articolo 1. Ciascun turno si svolge a scrutinio segreto su scheda che riporta i nomi dei candidati.
2. Al primo turno risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle schede bianche o nulle. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale quorum si procede ad un secondo turno di votazione.
3. Al secondo turno risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, con esclusione dal computo delle schede bianche o nulle. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto al secondo turno il maggior numero di voti.
4. Al turno di ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.
5. Nel secondo e terzo turno di votazione, nel caso che due candidati riportino lo stesso numero di voti, prevale il candidato con la maggiore anzianità nel ruolo e, a parità anche di questa, il candidato con la minore età anagrafica.
6. Le operazioni di voto saranno gestite e garantite dal sistema informatico Eligo e coordinate dall'Addetto Informatico interno all'Accademia di Belle Arti di Firenze.
7. Al termine di ciascun turno di votazione il sistema informatico provvede allo scrutinio dei voti espressi e ne redige apposito verbale da consegnare immediatamente al Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 6 (Norme finali)

1. Per ogni altro aspetto riguardante la procedura di elezione del Direttore si rinvia al Regolamento per l'elezione del Direttore di cui alle premesse del presente decreto. Il Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Accademia www.accademia.firenze.it.
2. Il presente decreto è affisso all'Albo dell'Accademia, pubblicato sul suo sito web istituzionale e inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché ai direttori di tutte le Istituzioni AFAM con preghiera di darne la massima diffusione.

Firenze, 14 luglio 2023

IL PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
Prof. Carlo Sisi